


# CITTÀ DI VITTORIO VENETO



VICTORIA NOBIS VITA

## **REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 42 del 30.10.2012 - Entrato in vigore il 01.01.2012



# INDICE

Art. 1 - Oggetto	pag.	1
Art. 2 - Fabbricati	pag.	1
Art. 3 - Aree fabbricabili	pag.	2
Art. 4 - Esenzioni	pag.	3
Art. 5 - Unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali	pag.	3
Art. 6 - Versamenti	pag.	3
Art. 7 - Accertamento	pag.	4
Art. 8 - Rimborsi	pag.	4
Art. 9 - Interpello	pag.	4
Art. 10 - Attenuazione delle sanzioni e degli interessi	pag.	5
Art. 11 - Rinvii	pag.	5
Art. 12 - Entrata in vigore. Efficacia.	Pag.	5

## **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Vittorio Veneto dell'imposta municipale propria (IMU), dettando norme integrative rispetto a quanto stabilito dalle norme statali.

## **Art. 2 – Fabbricati**

1. Le minori rendite che rettificano i precedenti atti catastali producono effetto dalla data di iscrizione delle rendite rettificate.
2. La base imponibile è ridotta nella misura di legge per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità di un fabbricato consiste in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni ed integrazioni. Si ritengono, a titolo esemplificativo, inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) con strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
  - b) con strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
  - c) cui è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.L'inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, terremoto, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. L'inagibilità o inabitabilità decorre dalla data di emissione dell'ordinanza ed a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati carenti delle normali operazioni di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture o delle operazioni necessarie ad integrare e/o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. A titolo esemplificativo non sono inagibili o inabitabili i fabbricati che necessitano di interventi di:
  - tinteggiatura, dipintura, pulitura e rifacimento intonaci interni ed esterni;
  - pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura degli infissi esterni, delle grondaie e delle canne fumarie;
  - rifacimento di rivestimenti esterni;
  - rifacimento e riparazione di manti di copertura e/o delle pavimentazioni;
  - riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici;
  - riparazione e/o sostituzione di parti del tetto, anche con l'inserimento di materiali isolanti;

- rimozione di lastre di fibrocemento contenenti amianto.

Non sono altresì considerati inagibili o inabitabili i fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo in corso di esecuzione.

3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità è accertato dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o l'inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato. Tale perizia deve essere obbligatoriamente esibita all'Ufficio Tributi in sede di accertamento.

### **Art. 3 – Aree fabbricabili**

1. In caso di variazione degli strumenti urbanistici, l'immobile acquisisce o perde la natura di area fabbricabile dalla data di adozione da parte del Consiglio Comunale del relativo provvedimento.
2. L'area occupata dal fabbricato e quella che ne costituisce pertinenza è considerata parte integrante del fabbricato e la rendita assegnata a quest'ultimo assorbe anche quella dell'area. Si considera area pertinenziale al fabbricato esclusivamente quella che risulta iscritta al catasto urbano unitamente al fabbricato oppure, se non individuata al catasto urbano, quella parte di superficie determinabile in base al rapporto fra volumetria edificata e lo specifico coefficiente di edificabilità.
3. Per i fabbricati parzialmente costruiti, la superficie o il volume edificatorio della porzione ancora in fase di costruzione assoggettati ad imposizione in qualità di area fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, fino alla data dell'effettivo utilizzo, sono calcolati riducendo la superficie o il volume edificatorio dell'area complessiva prima dell'intervento edilizio della parte di superficie o di volumetria già costruita e autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.
4. I terreni sui quali insistono fabbricati crollati o con pericolo di crollo, iscritti in catasto nella categoria "F2" come unità collabenti, sono soggetti all'imposta in base al valore imponibile dell'area fabbricabile.
5. I valori di riferimento delle aree fabbricabili ed i relativi criteri di stima sono quelli stabiliti per l'imposta comunale sugli immobili e continuano a valere anche per le successive annualità qualora non vengano modificati.

#### **Art. 4 – Esenzioni**

1. Sono esenti, per la sola quota di competenza comunale, gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni ed integrazioni;
2. I terreni agricoli e i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono esenti per l'intero importo, considerato che il Comune di Vittorio Veneto è "comune montano".

#### **Art. 5 – Unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali**

1. Sono equiparate alle abitazioni principali per la sola applicazione della detrazione:
  - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  - b) gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ex I.a.c.p.).
2. Sono equiparate alle abitazioni principali per l'applicazione sia dell'aliquota che della detrazione:
  - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata;
  - b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) del Comune di Vittorio Veneto, a condizione che non risulti locata.

#### **Art. 6 – Versamenti**

1. Quando l'imposta annua complessivamente dovuta è pari o inferiore ad euro 12,00 i versamenti non devono essere eseguiti.
2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per il periodo compreso dalla data di inizio del procedimento alla data dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile, o alla data di chiusura del procedimento stesso in caso di mancata assegnazione. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato

entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di assegnazione dell'immobile ovvero dalla data di chiusura del procedimento qualora lo stesso si chiuda senza la vendita dell'immobile.

### **Art. 7 – Accertamento**

1. L'accertamento può anche essere definito con adesione su istanza del contribuente, sulla base del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, esclusivamente in merito alla quantificazione del valore delle aree fabbricabili. Le parole "ufficio delle entrate" ove scritte nel citato D.Lgs. n. 218 devono intendersi riferite all'ufficio tributi comunale.

### **Art. 8 – Rimborsi**

1. Il diritto alla restituzione è definitivamente accertato in conseguenza ad un procedimento di contenzioso o ad una istanza di autotutela instauratasi nei confronti del Comune, ovvero di altro Ufficio se riguardanti i presupposti o la base imponibile dell'imposta, conclusi con una sentenza o altro atto divenuto definitivo.
2. Il contribuente che ha provveduto al versamento dell'imposta per gli immobili oggetto di sentenza di usucapione a favore di terzi, ha diritto al rimborso dell'imposta versata in eccedenza, unitamente agli interessi, da richiedersi entro cinque anni dalla data di deposito della sentenza.
3. In favore degli eredi o aventi causa nella successione i termini di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al precedente comma 1, sono prorogati dell'ulteriore termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione dall'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (attualmente fissato in 12 mesi).
4. Non si fa luogo al rimborso quando l'importo dell'imposta a credito è pari o inferiore ad euro 12,00.

### **Art. 9 – Interpello**

1. I contribuenti possono sottoporre quesiti scritti inerenti casi o situazioni di particolare complessità, sui quali l'Ufficio Tributi è tenuto a dare il proprio parere scritto entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Nel caso in cui l'Ufficio Tributi per esprimere il proprio parere necessiti di acquisire ulteriore documentazione da parte del richiedente, il termine si interrompe alla data di invio della richiesta di integrazione documentale e inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta, così come previsto dall'articolo 6, comma 2, del

regolamento per il procedimento amministrativo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 dell'8 settembre 2010, in vigore dal 7 ottobre 2010.

2. Il parere dell'Ufficio Tributi non è vincolante per il contribuente.
3. Qualora successivamente sul medesimo argomento o caso l'orientamento dell'Ufficio Tributi si discosti dal parere precedentemente espresso, al contribuente che si era attenuto al parere dell'Ufficio Tributi non possono essere applicate sanzioni.

#### **Art. 10 – Attenuazione delle sanzioni e degli interessi**

1. Non si procede all'applicazione delle sanzioni connesse ad omissioni, infedeltà o errori formali qualora il debito di imposta sia stato regolarmente assolto.

#### **Art. 11 - Rinvii**

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nel presente regolamento si applica quanto disposto dagli articoli 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e da ogni altra normativa da essi richiamata nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

#### **Art. 12 – Entrata in vigore. Efficacia**

1. Il presente regolamento approvato e divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 3, del T.U.E.L., ha effetto dal 1° gennaio 2012.

---

Entrato in vigore il 01.01.2012

IL SEGRETARIO GENERALE  
Traina Lorenzo